



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN MODALITA'
TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE
DEL COMUNE DI VALENZA**

Sommario

RIEPILOGO DATI DELLA PROCEDURA DI GARA	4
PREMESSE	6
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	6
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione.....	6
1.2 Dotazioni tecniche.....	8
1.3 Identificazione	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1 Documenti di gara	9
2.2 Chiarimenti.....	9
2.3 Comunicazioni	10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	11
4.1 Durata.....	11
4.2 Opzioni	11
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
6. REQUISITI GENERALI	14
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	14
7.1 Requisiti di idoneità	14
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	15
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	15
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, coassicurazioni, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	16
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	16
8. AVVALIMENTO	17
9. SUBAPPALTO.....	18
10. GARANZIA PROVVISORIA	18
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	21
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
14.1 Istanza di partecipazione	25
14.2 Documento di gara unico europeo	26
14.3 Capitolati speciali di polizza	30
14.4 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	30
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	35
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	35
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	36
17.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica	36
17.2 Metodo per il calcolo dei punteggi dell'Offerta Tecnica	36
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Economica	36
17.4 Calcolo del punteggio complessivo attribuito all'offerta del concorrente	37
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	37
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	37
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	38

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	39
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	39
23. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	42
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	43
25. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	43
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	43
27. RINVIO	43

RIEPILOGO DATI DELLA PROCEDURA DI GARA

Stazione appaltante	Comune di Valenza - Via Pellizzari 2 - 15048 VALENZA AL - C.F. e P.IVA 00314770066
Amministrazione aggiudicatrice	Centrale Unica di Committenza <i>"Terre del gioiello"</i> – Comune Capofila di Valenza - Via Pellizzari 2 - 15048 VALENZA AL - C.F. e P.IVA 00314770066
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del DLgs 50/2016
CPV principale	66510000-8 – Servizi assicurativi
Determina a contrarre del Comune di Valenza	n. 226 del 22.04.2022
Oggetto della concessione	SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI VALENZA
CIG	9206750273 Lotto 1 – CPV 66515000-3 Servizi di assicurazione contro danni o perdite 9206790375 Lotto 2 – CPV 66516000-0 Servizi di assicurazione di responsabilità civile 9206802D59 Lotto 3- CPV 66516000-0 Servizi di assicurazione di responsabilità civile 920681366F Lotto 4- CPV 66513100-0 Servizi di assicurazione protezione legale 9206824F80 Lotto 5- CPV 66512100-3 Servizi di assicurazione contro gli infortuni 9206839BE2 Lotto 6- CPV 66516100-1 Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli 920685269E Lotto 7- CPV 66515000-3 Servizi di assicurazione contro danni o perdite
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Vedere bando di gara – Sez. IV – Punto IV.2.2)
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Vedere art. 2.2 del presente disciplinare
1° seduta pubblica di gara (apertura busta A)	Vedere bando di gara – Sez. IV – Punto IV.2.7)
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del DLgs 50/2016
Valore complessivo dell'appalto	€ 800.400,00
Importo a base di gara per il periodo di 42 mesi	€ 203.000,00 Lotto 1 € 339.500,00 Lotto 2 € 22.750,00 Lotto 3 € 35.000,00 Lotto 4 € 17.500,00 Lotto 5 € 77.000,00 Lotto 6 € 5.600,00 Lotto 7
Valore oneri non soggetti a ribasso per il periodo di 42 mesi	€. 0,00
Opzione di rinnovo	No
Opzione di proroga tecnica	Sì, con le modalità di cui all'art. 4.2 del presente disciplinare

Responsabile unico del procedimento del Comune di Valenza ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016	Dott. Gian Felice Fortuna, Istruttore Direttivo Ufficio Economato del Comune di Valenza
Responsabile del procedimento di gara	Ing. Marco Cavallera - Responsabile della Centrale unica di committenza <i>"Terre del Gioiello"</i>
Decorrenza del contratto	Dalle ore 24:00 del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2025.
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Valenza
Termine del procedimento	180 gg dall'adozione della determinazione a contrarre

PREMESSE

Con Determina a contrarre n. 226 del 22.04.2022, il Comune di Valenza ha disposto di affidare i servizi assicurativi di cui ai Lotti indicati al successivo articolo 3 del presente disciplinare.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è la Città di Valenza.

- 1 All Risks Beni Immobili e Mobili CIG 9206750273
- 2 RCT/O CIG 9206790375
- 3 Responsabilità Patrimoniale CIG 9206802D59
- 4 Tutela Legale CIG 920681366F
- 5 Infortuni Cumulativa CIG 9206824F80
- 6 RCA / ARD Auto Ente (Libro Matricola) CIG 9206839BE2
- 7 Auto Rischi Diversi (Kasko Km) CIG 920685269E

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Gian Felice Fortuna.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle prescrizioni del Disciplinare ovvero ai manuali reperibili e visualizzabili nella homepage della piattaforma digitale <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comune.valenza.al.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara>, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma all'indirizzo <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online.

Poiché l'intera procedura sarà svolta avvalendosi della predetta piattaforma, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, dovranno registrarsi seguendo le indicazioni ivi riportate.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo della piattaforma, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda ai manuali e

guide presenti nella homepage della piattaforma stessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Ulteriori indicazioni sono inoltre contenute nelle Faq cui si fa espresso rimando, messe a disposizione sulla piattaforma stessa.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma si prega utilizzare i contatti di "Assistenza tecnica – Contatti" presenti sulla piattaforma, sempre che non si tratti di richieste di chiarimenti ovvero comunicazioni relative alla presente procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolati speciali di polizza per coperture assicurative relativi ai lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, riportanti le condizioni di garanzia richieste che dovranno regolare le future polizze
- 2) Bando GUCE
- 3) Disciplinare di gara
- 4) Modello Istanza di partecipazione
- 5) Modello DGUE
- 6) Modello Dichiarazioni Integrative a corredo DGUE
- 7) Modello Avvalimento art. 89
- 8) Moduli di offerta tecnica lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- 9) Moduli di offerta economica lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
- 10) Modello Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di coassicurazione
- 11) Modello Dichiarazione ai sensi dell'art. 48, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016
- 12) Modello Dichiarazione ai sensi dell'art. 48, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016
- 13) Statistiche sinistri
- 14) Quadro economico di gara - Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio
- 15) Schemi di contratto.

La documentazione di gara è disponibile sui siti internet:

- del Comune di Valenza www.comune.valenza.al.it, sezione "Bandi di gara";
- della piattaforma telematica di e-procurement a disposizione di questa Centrale all'indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma digitale (indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>), almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet:

www.comune.valenza.al.it, nonché sulla piattaforma digitale (indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In caso di malfunzionamento della piattaforma attestato da questa Amministrazione, le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate, in via alternativa, all'indirizzo PEC di questa Centrale unica – Comune Capofila di Valenza: appalti@cert.comune.valenza.al.it.

Si precisa che i chiarimenti hanno natura meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa o interpretativa della normativa nazionale ed eurocomunitaria.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte ai chiarimenti saranno resi disponibili attraverso la piattaforma digitale (indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>) e sul sito internet del Comune di Valenza, all'indirizzo www.comune.valenza.al.it.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione aggiudicatrice Centrale unica di committenza *Terre del gioiello* – Comune capofila di Valenza e gli operatori economici, inerenti la fase di espletamento della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione, di ammissione/esclusione dalla procedura di gara, relative al soccorso istruttorio, le decisioni di non aggiudicare, la data di avvenuta stipulazione del contratto, ed in ogni caso tutte le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'invio di PEC (o di mail in caso di concorrente avente sede in altro Stato membro) all'indirizzo indicato dall'operatore economico nella propria documentazione di gara, anche mediante l'utilizzo della piattaforma digitale. La Centrale declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di coassicurazione, le comunicazioni verranno inviate alla sola delegataria a valersi per tutte le coassicuratrici partecipanti al riparto.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto	Descrizione	CIG	Base di gara per annualità assicurativa	Base di gara per l'intero periodo (42 mesi)	Decorrenza copertura dalle ore 24:00 del
1	All Risks Beni Immobili e Mobili	9206750273	58.000,00	203.000,00	30.06.2022
2	RCT/O	9206790375	97.000,00	339.500,00	30.06.2022
3	Responsabilità Patrimoniale	9206802D59	6.500,00	22.750,00	30.06.2022
4	Tutela Legale	920681366F	10.000,00	35.000,00	30.06.2022
5	Infortuni Cumulativa	9206824F80	5.000,00	17.500,00	30.06.2022
6	RCA / ARD auto Ente (Libro Matricola)	9206839BE2	22.000,00	77.000,00	30.06.2022
7	Auto Rischi Diversi (Kasko Km)	920685269E	1.600,00	5.600,00	30.06.2022

L'importo a base di gara è comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00. Pertanto, non sussiste la necessità di predisporre un Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

L'appalto è finanziato con mezzi ordinari di bilancio.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata del contratto di appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **42 mesi**, decorrenti dalle ore 24:00 del **30.06.2022** alle ore 24:00 del **31.12.2025**.

4.2 OPZIONI

La durata del contratto potrà essere prorogata per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni al fine di consentire l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo della facoltà di proroga di mesi 6, è pari a **Euro 800.400,00**, comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; **a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto**. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitolati di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

COASSICURAZIONE (precisazioni):

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara – una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.

In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;

- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

Le predette dichiarazioni vengono rese utilizzando preferibilmente l'allegato modello *"dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di coassicurazione"*.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito.
- Possesto dell'**autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private**, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato Italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Per la comprova del requisito di idoneità, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente deve possedere nel triennio 2018/2019/2020 una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a euro 20.000.000,00, ridotto a euro 3.000.000,00 per il solo Lotto Tutela legale. Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all'art. 83, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

Mezzo di prova:

- bilanci o gli estratti di bilancio degli anni 2018, 2019 e 2020. Le imprese di assicurazione estere possono comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria anche tramite la presentazione dei bilanci redatti e pubblicati secondo la legislazione del proprio Paese di origine.
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o [ove prevista] idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti devono aver regolarmente eseguito nel triennio 2018, 2019 e 2020 almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni.

Mezzo di prova: l'elenco dei servizi svolti nel suddetto triennio in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui è presentata offerta con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.

Tale elencazione può essere fornita sotto forma di:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Le imprese di assicurazione estere possono comprovare lo svolgimento dei servizi analoghi tramite l'elenco dichiarativo di cui all'Allegato XVII del d.lgs. 50/2016, fornendo, a comprova di quanto dichiarato, il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal committente pubblico o la dichiarazione sostitutiva rilasciata da quello privato, in lingua italiana o in lingua originale con traduzione giurata in lingua italiana.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, COASSICURAZIONI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, in coassicurazione o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito dell'**autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, in coassicurazione o GEIE.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito dell'**autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da tutte le imprese consorziate.

I requisiti di **capacità economica e finanziaria** nonché tecnica e professionale, sono regolati ai sensi dell'art. 47 del Codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 (tra cui rientrano anche le false dichiarazioni disciplinate al comma 5, lettera f-bis, dell'articolo citato) ed impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti aventi data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/16; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non disciplinato dal disciplinare di gara, resta ferma la disciplina stabilita dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base di ciascun lotto per cui si presenta l'offerta e, precisamente, degli importi riportati nello schema successivo, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.

Lotto	Oggetto	Totale base d'asta (durata 3 anni e 6 mesi)	Garanzia Provvisoria 2%
1	All Risks Beni Immobili e Mobili	203.000,00	4.060,00
2	RCT/O	339.500,00	6.790,00
3	Responsabilità Patrimoniale	22.750,00	455,00
4	Tutela Legale	35.000,00	700,00
5	Infortuni Cumulativa	17.500,00	350,00
6	RCA / ARD auto Ente (Libro Matricola)	77.000,00	1.540,00
7	Auto Rischi Diversi (Kasko Km)	5.600,00	112,00

La garanzia provvisoria dovrà essere intestata alla Stazione Appaltante Comune di Valenza, P.IVA 00314770066.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta

alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune Capofila di Valenza P.IVA 00314770066 (BANCO BPM S.P.A. – Succursale di Valenza – Corso Garibaldi 46/48 – Valenza – IBAN IT 32 H 05034 48682 0000000 31987);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) in caso di coassicurazione, essere presentata e sottoscritta dalla società coassicuratrice delegataria e alla stessa intestata, nonché contenere l'indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione;
- 4) ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis, del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) di

concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9, del Codice) del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie generale – n. 83 e in vigore dal 25 aprile 2018;

- 5) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) Essere corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 94 comma 5 del Codice su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della scadenza non si ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- 8) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti sono costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI/coassicurazione, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

Le modalità di svincolo della cauzione provvisoria sono disciplinate come segue:

- la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario resta vincolata e valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;

- ai concorrenti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria non verrà restituita ma sarà svincolata, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del DLgs 50/2016, all'atto della comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 76, comma 5, del DLgs 50/2016, e comunque, entro un termine non superiore a 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;

- in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi, a seguito di comunicazione dell'operatore economico che precisi gli estremi del conto corrente ove provvedere all'accredito.

Si precisa che la cauzione provvisoria verrà escussa ai sensi dell'art. 93, comma 6, DLgs 50/2016 in tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del DLgs 159/2011. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione in toto l'art. 93 del DLgs 50/2016.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	Descrizione	CIG	Importo contributo ANAC
1	All Risks Beni Immobili e Mobili		20,00 €
2	RCT/O		35,00 €
3	Responsabilità Patrimoniale		Non dovuto
4	Tutela Legale		Non dovuto
5	Infortuni Cumulativa		Non dovuto
6	RCA / ARD auto Ente (Libro Matricola)		Non dovuto
7	Auto Rischi Diversi (Kasko Km)		Non dovuto

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

Per le modalità del versamento del contributo, si rimanda al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente in formato elettronico, mediante la Piattaforma di questo Ente, all'indirizzo <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le offerte e la relativa documentazione dovranno essere inserite sul sistema **entro il termine indicato nel bando di gara**.

Non sarà possibile inserire la documentazione oltre il termine perentorio indicato.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita nemmeno parzialmente alle imprese non aggiudicatarie. Per partecipare alla presente gara e formulare offerta, l'operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura in argomento mediante il relativo codice ID "410", accede al percorso per l'invio dell'offerta.

Dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro il termine perentorio indicato, la seguente documentazione:

Busta telematica A - Documentazione amministrativa

Busta telematica B - Offerta tecnica

Busta telematica C - Offerta economica

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'istanza di partecipazione e gli altri documenti dell'offerta potranno essere redatti sui modelli allegati al presente disciplinare di gara e pubblicati all'indirizzo internet <https://www.comune.valenza.al.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara> nonché sulla piattaforma telematica di e-procurement a disposizione di questo Ente all'indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 6 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa che, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte rilevato da questa Amministrazione, l'Amministrazione stessa adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richiesta e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a 10 (dieci) giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A) contiene la domanda di partecipazione, e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Nella busta amministrativa, a pena di esclusione dalla gara, devono essere inseriti, debitamente compilati e sottoscritti come indicato nel presente disciplinare:

1. Modello Istanza di partecipazione
2. Modello DGUE
3. Modello Dichiarazioni integrative a corredo DGUE
4. Capitolati Speciali di Polizza relativi ai lotti per i quali si intende presentare offerta
5. PASSOE
6. Garanzia fideiussoria provvisoria e Dichiarazione rilasciata dal fideiussore di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria di cui al Paragrafo 10 del presente disciplinare di gara
7. Eventuale certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice
8. Ricevuta di pagamento a favore di ANAC, ove previsto
9. copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i
10. Eventuale copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa
11. Altri eventuali documenti.

14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo [una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate], utilizzando preferibilmente il modello denominato **Istanza di partecipazione** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

Il concorrente indica altresì i dati identificativi dell'eventuale corrispondente che gestirà il contratto.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, o in caso di coassicurazione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o in coassicurazione;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui la documentazione sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE utilizzando preferibilmente il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, oltre che sulla Piattaforma di questa Centrale unica, sul sito del Comune capofila di Valenza, al seguente indirizzo internet <https://comune.valenza.al.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara>.

Il DGUE, a pena di esclusione, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa; può essere sottoscritto digitalmente anche da un procuratore allegando la relativa procura.

Nel caso si utilizzasse un modello, in formato elettronico, differente da quello proposto da questa Amministrazione aggiudicatrice, si rammenta che il medesimo dovrà essere integrato con le dichiarazioni ivi non previste, ma richieste dalla vigente normativa e dalla presente *lex specialis*, e che la carenza/omissione di una delle medesime sarà imputata all'operatore economico e comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio ovvero l'esclusione dalla partecipazione.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura della concessione e sull'amministrazione aggiudicatrice.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Se si utilizza il modello DGUE messo a disposizione da questo Comune, questa parte risulta già precompilata.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

La Parte II contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, comprese le informazioni relative ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Con riferimento alla sezione A "Informazioni sull'operatore economico", il concorrente dovrà attestare:

i propri dati: denominazione, partita IVA, contatti, PEC, e-mail, indicazione se trattasi di micro, piccola, media, grande impresa, forma della partecipazione, ecc.

Con riferimento alla sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico” il concorrente deve riportare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica societaria e possesso di poteri di rappresentanza, indirizzo postale, codice fiscale) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice.

I soggetti da indicare, come individuati all’art. 80, comma 3, del DLgs 50/2016 sopra richiamato, sono i seguenti:

Per imprese individuali > Titolare e direttore tecnico.

Per le società in nome collettivo > soci e direttore tecnico.

Per società in accomandita semplice > soci accomandatari e direttore tecnico

Altro tipo si società o consorzio > componenti consiglio d’amministrazione con poteri di rappresentanza, institori e procuratori generali, componenti degli organi con potere di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro,

Dovranno essere indicati anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del DLgs 50/2016 è resa dal legale rappresentante dichiarante anche con riferimento ai soggetti suindicati. Qualora il legale rappresentante dichiarante non sia in grado di rendere tali dichiarazioni, le stesse dovranno essere rese direttamente dagli interessati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 N. 445.

Nel caso di partecipazione di operatori economici nelle forme previste dall’art. 45, comma 2, lett. d) e) f) e g) del DLgs 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (contenuta nell’allegato “- Modello Avvalimento art. 89”);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (contenuta nell’allegato “Modello Avvalimento art. 89”);
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A

tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica quanto richiesto all'art. 105, del Codice

Parte III – Motivi di esclusione

Questa Parte contiene l'autodichiarazione circa l'assenza dei motivi di esclusione dalla gara come disciplinati dall'art. 80 del DLgs 50/2016.

Il concorrente compila le Sez. A, B, C e D.

La Sezione A "Motivi legati a condanne penali" si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali che nel DLgs 50/2016 sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.

Si rammenta che è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La Sezione B "Motivi legati al pagamento di imposte e contributi previdenziali" si riferisce ai motivi di esclusione indicati all'art. 80, comma 4, del DLgs 50/2016.

Nella Sezione C "Motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" si riferisce ai motivi di esclusione legati ai casi previsti all'art. 80, comma 5, del DLgs 50/2016.

La Sezione D "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore" concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel DLgs 50/2016.

Parte IV – Criteri di selezione

Questa Parte contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del DLgs 50/2016 (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui all'art. 87 del DLgs 50/2016.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

- d) la sezione D (se prevista la compilazione) per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Questa Parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio – i certificati e le altre prove documentali pertinenti, ferma restando l'obbligatorietà di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, imprese in coassicurazione, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 CAPITOLATI SPECIALI DI POLIZZA

Ciascun concorrente allega il/i capitolato/i relativo/i al/i Lotto/i cui partecipa, sottoscritto/i digitalmente, a integrale accettazione delle clausole in esso/i contenuto/i.

Resta fermo che sarà possibile proporre le varianti consentite nelle Schede di Offerta Tecnica e specificate nelle norme a quest'ultima relative.

14.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.4.1 Dichiarazioni integrative a corredo del DGUE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- 1.** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 2.** accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento in essere per i dipendenti del Comune capofila di Valenza, allegato alla presente procedura, accluso alla documentazione di cui alla procedura di gara in oggetto, e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
4. dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

5. si impegna a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;
7. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. autorizza l'invio delle comunicazioni tramite la piattaforma ovvero tramite PEC e attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2, L. n. 55/2019.

9. indica, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese compilando preferibilmente l'allegato modello "Dichiarazioni integrative al DGUE".

14.4.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice.
Gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice dovranno allegare copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, ove previsto.

14.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (utilizzando preferibilmente l'allegato "Modello Dichiarazione ai sensi dell'art. 48, c. 4 del D.lgs. n.50/2016").

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (utilizzando preferibilmente l'allegato "Modello Dichiarazione ai sensi dell'art. 48, c. 4 del D.lgs. n.50/2016").

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno irrevocabile, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (utilizzando preferibilmente l'allegato "Modello Dichiarazione ai sensi dell'art. 48, c. 8 del D.Lgs.n.50/2016");
 - c. l'impegno a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di impresa da costituirsi sulla base dell'impegno di cui al punto precedente e a perfezionare in tempo utile per la stipulazione del contratto di appalto, il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti di servizi, così come prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;

- d. che nessun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE partecipa alla presente procedura in altra forma, neppure individuale;
- e. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (utilizzando preferibilmente l'allegato "Modello Dichiarazione ai sensi dell'art. 48, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016").

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n.82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25

del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n.82/2005.

14.4.4 Documentazione in caso di avalimento

In caso di avalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda la documentazione sotto riportata, debitamente sottoscritta digitalmente dal soggetto che presta ciascuna dichiarazione:

a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 Codice degli Appalti Pubblici, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
- 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiara di rendersi responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 4) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro operatore, ai sensi dell'art. 48 del Codice degli Appalti Pubblici;
- 5) di non trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con uno degli altri soggetti partecipanti.

c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione, oppure, in caso di avalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89 del Codice degli Appalti Pubblici, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 80 del Codice degli Appalti Pubblici.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

14.4.5 Imposta di bollo

Il mancato assolvimento dell'Imposta di bollo sull'istanza di partecipazione presentata in sede di gara non costituisce motivo di esclusione dalla procedura di gara, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta, dovendosi dare luogo alla regolarizzazione prevista dall'art. 31, del DPR. n. 642/72, ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, per ciascun lotto in relazione al quale si presenta offerta, la specifica Scheda di Offerta Tecnica secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati o in coassicurazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 12.

Si evidenzia che le uniche varianti ammesse sono quelle indicate nei Moduli di Offerta Tecnica allegati.

N.B.: nel caso di partecipazione a più lotti, dovrà essere predisposta e caricata a sistema un'offerta tecnica per ogni lotto.

Qualora nell'offerta tecnica vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur indirettamente, l'individuazione del prezzo offerto, che deve essere oggetto solo ed esclusivamente della documentazione dell'Offerta Economica, il concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (uno specifico per ciascun lotto) e contenere i seguenti elementi:

a) il valore espresso in cifre e in lettere del **premio annuo offerto al lordo** di ogni imposta e/o onere fiscale. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la stazione appaltante.

b) La stima dei **costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa

dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 1214.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

N.B.: nel caso di partecipazione a più lotti, dovrà essere predisposta e caricata a sistema un'offerta economica per ogni lotto.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>70 punti</i>
Offerta economica	<i>30 punti</i>
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base di "Punteggi tabellari", vale a dire punteggi fissi e predefiniti, che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Per ciascun lotto, il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito secondo i punteggi espressi in valore assoluto, contenuti nel Modulo Offerta Tecnica del singolo lotto.

17.2 Metodo per il calcolo dei punteggi dell'Offerta Tecnica

Per la determinazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica, verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Economica

Il punteggio economico verrà attribuito come segue:

All'offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti.

Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

30 x prezzo offerto più basso
prezzo dell'offerta in esame

17.4 Calcolo del punteggio complessivo attribuito all'offerta del concorrente

Il punteggio economico risultante dall'applicazione della suddetta formula, verrà sommato ai rispettivi punteggi tecnici attribuiti in modo da formare la graduatoria complessiva.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta di gara telematica pubblica avrà luogo nel giorno e ore indicati nel bando di gara. Si rammenta che, trattandosi di procedura telematica, non è prevista la presenza fisica dei legali rappresentanti/procuratori delle ditte partecipanti.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzionalità della Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

L'Ufficio Gare e Appalti – CUC – Contratti del Comune Capofila di Valenza procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo invio e l'integrità delle buste caricate sul portale e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
- d) trasmettere al RUP di gara il verbale per l'assolvimento degli adempimenti relativi alle esclusioni e alle ammissioni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Centrale Unica si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 e dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 77, comma 2, del Codice, la commissione di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e conclusa la fase di ammissione, la Commissione Giudicatrice, procederà, in seduta pubblica, all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza della documentazione richiesta.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3.

La Commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’elemento tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP della Stazione Appaltante, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP di gara – che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice – i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa

alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP della Stazione appaltante, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP della Stazione Appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP della Stazione Appaltante, con il supporto della commissione, se richiesto, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP della Stazione Appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP della Stazione appaltante formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP della procedura di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti e dell'assunzione della relativa determinazione.

Successivamente tale provvedimento, corredato dalla documentazione di gara, verrà trasmesso al competente Ufficio per i conseguenti adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta per ogni singolo lotto se ritenuta valida e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Centrale Unica, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Centrale Unica procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché alla comunicazione alla Stazione Appaltante per l'incameramento della garanzia provvisoria. La Centrale Unica aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Fino al 30 giugno 2023 le verifiche antimafia sono effettuate secondo le modalità semplificate introdotte dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 76/20, convertito in legge n.120/2020 (e rinnovato dalla L. 108/2021).

Per le verifiche antimafia, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula deve avere luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

In ogni caso, per ciascun lotto, la Compagnia aggiudicataria **si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici**, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

L'esecuzione d'urgenza del servizio – in ragione della peculiarità del servizio assicurativo posto a presidio e tutela dei beni e del patrimonio pubblico – è disciplinata dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 (così come modificato dalla L. 108/2021), è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) del 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato in data 10.04.2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla G.U. Serie generale – n. 83 e in vigore dal 25 aprile 2018.

I contratti relativi a ciascun lotto saranno stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a corpo, in modalità elettronica, ed in particolare i contratti relativi ai lotti n. 1 e n. 2 verranno stipulati in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Valenza e i contratti relativi ai lotti n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7 verranno stipulati mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione

appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo stimato delle spese di pubblicazione, suscettibile di variazioni in più o in meno, è pari a euro 4.270,00, IVA compresa. La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari, proporzionalmente al valore del contratto, l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro, ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

L'Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Sigieri 14, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. I contratti verranno gestiti dalla sede di Torino.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della contraente da Assiteca S.p.A.

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al:

- Lotto n. 1, 2, 3, 4, 5 e 7: 10,50% (dieci/50 per cento) del premio imponibile;
- Lotto n. 6 RCA / ARD auto Ente (Libro Matricola): 4,00% (quattro per cento) del premio imponibile

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Alessandria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri, salvo i casi di obbligo inderogabile di legge.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 ss.mm.ii. e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

27. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, ovvero nel bando di gara, del quale, questo disciplinare costituisce completamento, si fa riferimento alla legge 120/2020, al D.L.77/2021 (convertito in legge 108/2021), al Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs 50/2016, nei limiti di compatibilità con l'art. 216, del D.Lgs 50/2016 (disposizioni transitorie e di coordinamento) ovvero nei limiti di nuove ed eventuali disposizioni di legge che dovessero diventare applicabili alla presente procedura di gara, durante il decorso della medesima.

Il Responsabile unico del procedimento della Stazione Appaltante
F.to Dott. Gian Felice Fortuna

Allegati:

- Capitolati speciali di polizza per coperture assicurative relativi ai lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
- Quadro economico di gara - Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio
- Schemi di contratto
- Statistiche sinistri
- Modello Istanza di partecipazione
- Modello DGUE
- Modello Dichiarazioni Integrative a corredo DGUE
- Modello Avvalimento art. 89
- Moduli di offerta tecnica lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- Moduli di offerta economica lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
- Modello Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di coassicurazione
- Modello Dichiarazione ai sensi dell'art. 48, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016
- Modello Dichiarazione ai sensi dell'art. 48, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016